OPERAZIONI SOSPETTE ■ Consigli nazionali contrari al regolamento dell'Economi

Antiriciclaggio, Ordini in allarme

MILANO ■ Lo schema antiriciclaggio torna al centro della partita tra Ordini professionali e ministero dell'Economia. L'ultima versione del provvedimento dell'Economia è ritenuta «inaccettabile, perché costituisce un passo indietro rispetto a una convergenza che sembrava essere emersa nel corso dell'ultimo incontro ministeriale, il 4 novembre.

A denunciarlo sono i professionisti economico-contabili — avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro — che ieri, con un comunicato congiunto, hanno annunciato la «totale e ferma contrarietà all'indirizzo assunto dal ministero dell'Economia» sulla bozza di regolamento attuativo del Dlgs 56/2004, in materia di antiriciclaggio.

I vertici dei Consigli nazionali sono comunque convocati, oggi alle 15, all'Economia per fare il punto sulla questione. «La sensazione — ha detto Lucia Starola, consigliere nazianale dei ragionieri — è che ancora si sia lontani da un testo definitivo».

Lo schema — ovvero la disciplina di dettaglio che deve individuare i comportamenti cui saranno obligati i professionisti per la segnalazione delle operazioni sospette — avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 14 novembre. Dieci giorni prima, i cinque Consigli nazionali — fortemente scettici soprattutto sui passaggi che riguardavano la consulenza legale — erano stati convocati per produrre le osservazioni che, sottolineano ora, «sono state ignorate dal ministero».

Contestata l'estensione del dovere di segnalazione

Il primo punto contestato (articolo 10) è l'estensione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette anche all'attività di consulenza legale. La scelta — secondo i professionisti — si pone «in termini di evidente illegittimità rispetto al testo della normativa primaria di riferimento (Dlgs 56/2004), che esclude la consulenza propriamente giuridica dal campo di applicazione della normativa, senza limitarla indebitamente alla consulenza legale collegata all'attività giudiziale».

Al secondo punto non convincono gli obblighi imposti ai componenti di collegi sindacali. Infatti, all'articolo 2 del nuovo schema di regolamento è stata aggiunta, nel definire i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, una specificazione sui revisori contabili, «anche quando svolgono la funzione di sindaci».

Ogni componente del collegio sindacale, cioè, sarebbe tenuto in via autonoma, rispetto all'organo in cui è inserito, a segnalare eventuali anomalie.

Altro punto è la tenuta della contabilità. I professionisti iscritti agli Albi, essendo tenuti agli obblighi antiriciclaggio senza limiti, rischiano di essere penalizzati anche nel mero esercizio dell'attività contabile e di tenuta delle scritture obligatorie rispetto, per esempio, a una struttura societaria.

Inoltre, l'accertamento, anche : ogni singola fattura, rischia di "par lizzare" la tenuta delle scritture cont bili da parte del professionista, so perché iscritto in un Albo.

Molte ansie si concentrano, infin nella norma del regolamento sui crit ri generali per l'individuazione del operazioni sospette, i cosiddetti "inc ci di sospetto".

L'articolo 11 della nuova boz ripropone una serie di criteri p l'individuazione delle anomalie ch da un lato, sono di difficile applic zione pratica. Per esempio, risul problematico ritenere "sospett un'operazione per l'ingiustifica impiego di una tipologia di mezzi pagamento (articolo 11 lettera g piuttosto che un'altra.

D'altro canto, sarebbe opportu che gli indici di anomalia delle tra sazioni fossero indicati in docume non a carattere normativo ma in istr zioni di prassi, così come è stato passato per le altre categorie chiam te alla collaborazione attiva.

LAURA CAVESTRI
LUIGI FERRAJOLI